



COMUNE DI MONREALE

Provincia di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

REGOLAMENTO RICOVERI MINORI ED ANZIANI

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Monreale provvede al ricovero di minori ed anziani bisognosi in istituti di Assistenza e Beneficenza.

Art. 2

FINALITA'

Il requisito essenziale perché un minore ottenga il provvedimento di ricovero da parte del Comune è che il reddito del nucleo familiare non superi l'ammontare del reddito utile per l'esenzione delle spese sanitarie .

Alla determinazione del reddito complessivo di ciascun nucleo familiare concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente familiare al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta ma al netto delle quote di aggiunta di famiglia, compresi i redditi esenti da imposta, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, comprese le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi, ai sordo muti ed invalidi civili nonché le pensioni sociali, Bot, CCT e altri titoli di stato.

Sono da ricomprendere: le pensioni di mutilati ed invalidi di guerra, ai superstiti di cadute di guerra, ed indennità accessorie, assegni annessi alle medaglie d'oro al valore militare, rendite INAIL, indennità di accompagnamento.

ART.3

L'Amministrazione deve provvedere al mantenimento:

- 1) Degli inabili al lavoro (minori, adulti inabili, anziani) privi di mezzi di sussistenza ed accolti presso Istituti e Comunità di Assistenza su segnalazione dell'autorità locale di P.S. ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 del T.U.P.S.
- 2) Di minori accolti presso Istituti o Comunità di assistenza su disposizione dell'autorità minorile ai sensi dell'art. 403 del c.c.(minori materialmente e/o moralmente abbandonati o allevati in locali insalubri o pericolosi, oppure per negligenza, immoralità. Ignoranza dei genitori o per altri motivi, incapaci di provvedere alla loro educazione.
- 3) Di anziani disabili e adulti inabili accolti presso strutture autorizzate su istanza degli stessi o su iniziativa del servizio sociale, privi di adeguati mezzi finanziari (inferiori al costo della retta), senza supporto familiare per l'assenza o assoluta incapacità dei congiunti a fornire l'aiuto necessario.

- 4) Di minori in stato di abbandono perché figlio di genitori separati di fatto o legalmente, di minori orfani di uno o entrambi i genitori, o figli di detenuti, e di tutti quei minori la cui crescita morale e psichica possa essere gravemente compromessa dalla situazione familiare, su istanza di uno dei genitori o su iniziativa del Servizio Sociale.

ART.4
(ex art.5)

Le richieste per ottenere la concessione del provvedimento di ricovero saranno sottoposte all'esame della G.M. , sentito il parere dell'apposito Comitato Consultivo.

ART. 5
(art. 5 bis modifiche)

Si prescinde dal parere del Comitato Consultivo laddove il Servizio Sociale Comunale riscontri gravi motivi d'urgenza che rendono meno grave il ricovero.

ART. 6

L'Istituto di destinazione comunicherà con lettera a firma del suo legale rappresentante, la data di ammissione e di dimissione del ricoverato, tenendo presente che detta comunicazione deve pervenire all'assessorato per la Solidarietà Sociale del Comune entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, precisando, nel caso di dimissioni volontarie, i motivi per cui essa è avvenuta.

ART. 7

Il trasferimento del ricoverato da un Istituto ad un altro può avvenire su richiesta del genitore o del tutore, in caso di minore, o dello interessato, nel caso di anziano, previa presentazione di regolare istanza, indirizzata al Sindaco e corredata dal nulla-osta dell'Istituto presso cui deve avvenire il trasferimento.

Tale trasferimento avrà efficacia dopo la necessaria deliberazione della Giunta Municipale, fermo restando che gli istituti interessati dovranno ottemperare alle prescrizioni di cui al precedente articolo.

ART. 8
PERSONALE

In collaborazione con il Servizio Solidarietà Sociale del Comune l'Istituto di ricovero dovrà promuovere rapporti sociali con la famiglia del minore o dell'anziano.

ART. 9

L'azione di rivalsa va esercitata, esclusivamente per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da disposizioni di legge, nei confronti dei

soggetti obbligati per legge, secondo l'ordine contenuto nell'art. 433 del c.c., il cui reddito familiare è maggiorato in funzione del carico di famiglia.

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei in questione i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun soggetto esenzione sanitaria al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta, al netto della quota di aggiunta di famiglia.

L'Amministrazione notificherà con lettera raccomandata con avviso di ritorno agli obbligati secondo quanto sancito nell'art. 433 del C.C., l'invito a contribuire al costo delle prestazioni erogate.

Se più persone sono tenute nello stesso grado, l'invito va esteso ai medesimi soggetti chiamati in concorso con l'avvertenza di proporzionare l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun obbligato ed al relativo carico familiare.

Ove le persone di grado anteriore non siano in grado di sopportare tutto o in parte l'onere, l'obbligazione può essere posta a carico delle persone chiamate di grado posteriore.

Nel caso di rifiuto o disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune è necessario rimettere gli atti alla autorità giudiziaria competente.

L'instaurarsi di una procedura giudiziaria non deve comportare alcuna interruzione del servizio prestato ai soggetti assistiti.

L'azione di rivalsa va esercitata per l'intero costo sopportato dal Comune al netto dell'eventuale partecipazione dell'utente.

Il pagamento degli obbligati per legge, dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione tramite versamento alla tesoreria comunale o su conto corrente intestato al COMUNE di Monreale o vaglia postale.

ART. 10

Alla liquidazione delle rette si provvederà con apposito provvedimento della G.M. a presentazione da parte di ciascun Istituto della contabilità trimestrale prevista dall'art. 2 della L.R.n. 28/58.

ART. 11

La suddetta contabilità dovrà pervenire all'Assessorato alla Solidarietà Sociale del Comune, entro dieci giorni dalla fine del trimestre, in triplice copia, munita dell'attestazione circa la presenza in Istituto del ricoverato per il periodo indicato a fianco di ciascun nominativo e circa l'inesistenza di eventuali contribuzioni nelle spese di mantenimento da parte di altri Enti o della famiglia del ricoverato.

ART. 12

I prospetti contabili di cui sopra dovranno essere sottoscritti a conferma della loro veridicità dal legale rappresentante dell'Istituto.

ART. 13

Il Sindaco, l'Assessore delegato, anche su proposta della IV° Commissione Consiliare, possono disporre visite di controllo agli Istituti cui vengono ricoverati minori e anziani con retta a carico del Comune, per accertare la condizioni socio – ambientali del ricovero e la validità della forma di assistenza erogata all'assistito. Ove dalla relazione dovessero evidenziarsi carenze strutturali ed assistenziali l'Amministrazione comunale procederà all'immediata formale contestazione a carico del Centro di ricovero e successivamente all'adozione dei provvedimenti a seconda dei casi accertati.

Qualora a giudizio dell'Amministrazione Comunale, tali carenze dovessero apparire non suscettibili di eliminazione, si adotterà il provvedimento di revoca dell'autorizzazione al ricovero.

ART. 14

Si può richiedere il ricovero per quei minori che hanno compiuto tre anni di età ma che non hanno raggiunto il 18° anno.

Ai sensi del D.P.R. 10/02/68 il limite di 18 anni viene elevato a 21 nei confronti dei soggetti:

- a) Che non abbiano conseguito il diploma di Scuola media di 2° grado.
- b) Che si trovino in stato di comprovato abbandono o incapaci o dichiarati interdetti.
- c) Che siano figli di cugini separati di fatto o legalmente (che dimostrino di non poter singolarmente provvedere al mantenimento ed all'istruzione del minore stesso.

ART. 15

(ex art. 17, in quanto gli artt.15 e 16 sono stati abrogati)

Le istanze per il ricovero dei minori devono pervenire al Comune entro il 31 luglio di ogni anno.

Il limite di cui sopra non trova applicazione per il ricovero di quei minori che si vengono a trovare in una delle condizioni previste nel precedente art.3

ART. 16
(ex art. 18 modifiche)

La domanda di ricovero redatta su carta libera, da uno dei genitori o del tutore, deve pervenire al Comune, Assessorato Solidarietà Sociale corredata dai seguenti documenti anch'essi su carta libera:

- 1) Stato di famiglia
- 2) Documentazione anagrafica attestante le composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ma ugualmente obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
- 3) Mod. 740 o in alternativa 101 o 201 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei componenti il nucleo familiare.
- 4) Certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio del lavoro relativo all'anno precedente.
- 5) Dichiarazione di impegno a corrispondere la quota di partecipazione al servizio nei casi previsti.
- 6) Nulla osta dell'Istituto presso cui deve avvenire il ricovero.
- 7) Dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata da ciascuno componente il nucleo familiare degli stessi a comunicare entro 30 giorni del suo verificarsi qualsiasi cambiamento nelle condizioni economiche.

ART. 17
(ex art. 18 bis modifiche)

L'azione di rivalsa per interventi d'urgenza disposti ai sensi dell'art. 3 154 del T.U.P.S. o dell'art. 403 del C.C. va esercitata nei confronti dei parenti conviventi o meno con l'utente mentre per prestazioni rese su libera richiesta dei soggetti o su iniziativa del Servizio Sociale Comunale essa non va attivata nei confronti dei congiunti conviventi in quanto il reddito dei medesimi è stato considerato nella determinazione del reddito complessivo per l'ammissione al servizio.

La rivalsa attiene alla quota di spesa sostenuta dal Comune per gli interventi prestati e non coperti dalla compartecipazione dell'utente.

ART. 18
(ex art. 19)

A chiusura dell'anno scolastico il minore ricoverato con retta a carico del Comune deve rientrare in famiglia.

ART. 19
(ex art. 20)

Per il minore che si trovi nella assoluta impossibilità di rientrare in famiglia per situazioni particolari (orfano di uno o entrambi i genitori, figlio di detenuti, figlio di coniugi separati di fatto o legalmente) la Giunta Municipale può autorizzare la prosecuzione del ricovero per il periodo estivo.

Tale soggiorno potrà essere trascorso presso la consueta sede dello Istituto sede dell'Istituto p presso altri sedi.

In caso di variazioni di sede, l'Istituto autorizzato al ricovero, comunicherà tempestivamente al Comune la data di trasferimento e la denominazione dell'Istituto che ospiterà il minore per il periodo estivo.

ART. 20
(ex art. 21)

L'ammissione al beneficio della prosecuzione del ricovero per i minori che si trovino nell'ipotesi prevista dal precedente art. 19 per il periodo estivo avverrà su tempestiva motivata relazione da parte delle Assistenti Sociali e dietro nulla-osta da parte del legale rappresentante dell'Istituto.

ART. 21
(ex art. 22)

Entro il 31 luglio di ciascun anno i genitori e tutori dei minori già ricoverati alla data della chiusura della Scuola con retta a carico del Comune, debbono presentare all'Assessorato Solidarietà Sociale del Comune istanza al fine di ottenere la prosecuzione del ricovero per il nuovo anno scolastico corredata dai documenti di cui ai punti 1-2-3 e 6 dell'art. 16 precedente.

ART. 22
(ex art. 23)

Tutte le istanze tendenti ad ottenere la prosecuzione del ricovero saranno sottoposte a verifiche per accertare la sussistenza dei motivi che hanno dato luogo al ricovero precedente.

ART. 23
(ex art. 24 modificato)

L'istanza di ricovero, redatta in carta libera deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) Certificato di nascita

- 2) Stato di famiglia
- 3) Documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ma ugualmente obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del C.C.
- 4) Nulla osta dell'istituto presso cui deve avvenire il ricovero
- 5) Dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata da ciascun componente il nucleo familiare con l'impegno degli stessi a comunicare entro 30 gg da suo verificarsi eventuali mutamenti delle condizioni economiche.

ART. 24
(ex art. 25)

Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun istituto ove è ricoverato un anziano a carico del Comune, dovrà far pervenire all'Assessorato Solidarietà Sociale del Comune, in triplice copia, la relativa richiesta di proroga per il nuovo anno. Saranno accertate d'ufficio la residenza e la sussistenza dei motivi che hanno dato luogo al ricovero precedente.

ART. 25
(Ex art. 26 bis modifiche)

Gli anziani, gli adulti e disabili fisici o psichici che godono di redditi propri di pensione sociale, di vecchiaia, di invalidità, o di redditi di qualsiasi di qualsiasi natura, compresi i redditi utili ai fini dell'esenzione sanitaria, partecipano al costo della retta di ricovero sopportata dal Comune nella misura del 50% del reddito personale se autosufficiente e del 65% se parzialmente o non autosufficiente per condizioni di invalidità non inferiore al 67% e comunque sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo.

ART. 26
(ex art. 26 bis modifiche)

Gli obblighi per legge, ai sensi dell'art. 433 del C.C. il cui reddito supera il doppio della fascia esente ai fini dell'IRPEF sono chiamati in proporzione al proprio reddito a rimborsare il Comune delle spese eccedenti la quota versata degli utenti sino alla copertura rispettivamente del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti e del 65% se parzialmente o non autosufficienti.

ART. 27

L'Ufficio Solidarietà Sociale, provvederà di volta in volta, a comunicare all'Istituto, contestualmente alla nota di ricovero, la quota a carico dell'anziano e quella a carico del Comune.

L'Istituto presso cui l'anziano è ricoverato avrà cura di contabilizzare le rette secondo le disposizioni del presente regolamento provvedendo direttamente alla esazione della quota – retta a carico dell'anziano.

Il Comune declina ogni responsabilità per il mancato pagamento della quota- retta a carico dell'anziano ricoverato